

Rassegna NEWS è una iniziativa FOAV e Tecnojus

## Secondo trimestre 2009

### Principali novità normative

#### SOMMARIO

- Rassegna provvedimenti normativi maggiormente significativi del secondo trimestre 2009

Per informazioni: [info@tecnojus.it](mailto:info@tecnojus.it)

**Nota:** Dettagli e approfondimenti dei provvedimenti riportati nella presente rassegna risultano pubblicati ed eventualmente sviluppati nel sito del Centro Studi [www.tecnojus.it](http://www.tecnojus.it) oppure sono in fase di redazione e, quindi, di prossima pubblicazione.

**Partner sponsor qualità**



PRINCIPALI PROVVEDIMENTI NORMATIVI DEL 2^ TRIMESTRE 2009

Edilizia

|  |  |  |
|--|--|--|
| <p>▶ Diverse sono le disposizioni nazionali e regionali intervenute in materia edilizia tra aprile e luglio e segnatamente per quanto concerne:</p> <p>▶ Certificazione energetica di cui all'art. 6 d.lgs. 192/2005</p> | <p>▶ - Il 10 giugno è stato pubblicato in G.U. il d.p.r. 59/2009 che dà applicazione a quanto previsto all'art. 4, lettere a) e b) del d.lgs. 192/2005;</p> <p>○ I requisiti tecnico-professionale dei certificatori, previsti nell'ancora vacante d.p.r. relativo alla lettera c) del predetto art. 4 d.lgs. 192/05, sono quelli indicati nel punto 2 dell'allegato III d.lgs. 115/2008.</p> <p>▶ - Dal 1 luglio tutti gli edifici ed unità immobiliari elencati all'art. 6 d.lgs. 192/2005 sono subordinati a certificazione energetica obbligatoria. Per l'attestato occorre fare riferimento alla disciplina provvisoria prevista all'art. 11, comma 1-bis, del d.lgs. 192/05.</p> <p>▶ - Il 10 luglio risultano pubblicate in G.U. le linee guida nazionali per la certificazione energetica previste al comma 9 dell'art. 6 d.lgs. 192/05, la cui efficacia decorre dal 25 luglio p.v. salvo quanto previsto dall'art. 11, comma 1-ter del decreto legislativo citato.</p> |  |
|  | <p>▶ Art. 4 d.lgs. 192/05</p>  | <p>▶ 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti:</p> <p>a) i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al contenimento dei consumi di energia e al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici. Questi decreti disciplinano la progettazione, l'installazione, l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari e, limitatamente al settore terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici;</p> <p>b) i criteri generali di prestazione energetica per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata, nonché per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione degli edifici esistenti e sono indicate le metodologie di calcolo e i requisiti minimi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, tenendo conto di quanto riportato nell'allegato «B» e della destinazione d'uso degli edifici;</p> <p>c) i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione. I requisiti minimi sono rivisti ogni cinque anni e aggiornati in funzione dei progressi della tecnica.</p> <p>2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche, di seguito denominato CNR, l'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, di seguito denominato ENEA, il Consiglio nazionale consumatori e utenti, di seguito denominato CNCU.</p> |
|  | <p>▶ Art. 11 d.lgs. 192/05</p>   | <p>▶ 1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all'allegato I.</p> <p>1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall'attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005.</p> <p>1-ter. Trascorsi dodici mesi dall'emanazione delle Linee guida nazionali di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.</p>   |
|  | <p>▶ Punto 2 allegato III del d.lgs. 115/2008</p>  | <p>▶ 2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.</p> <p>1. Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori i tecnici abilitati, così come definiti al punto 2.</p> <p>2. Si definisce tecnico abilitato un tecnico operante sia in veste di dipendente di enti ed organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private (comprese le società</p>   |

di ingegneria) che di professionista libero od associato, iscritto ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitato all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici ed impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.

3. Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;

b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

4. Qualora il tecnico abilitato sia dipendente od operi per conto di enti pubblici ovvero di organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell'energia e dell'edilizia, il requisito di indipendenza di cui al punto 3 è da intendersi superato dalle stesse finalità istituzionali di perseguimento di obiettivi di interesse pubblico proprie di tali enti ed organismi.

5. Per gli edifici già dotati di attestato di certificazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantistici, compresa la sostituzione del generatore di calore, l'eventuale aggiornamento dell'attestato di certificazione, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell'impresa di costruzione e/o installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.

▶ Norme tecniche per le costruzioni

▶ Il D.M. 14 gennaio 2008 relativo alle norme tecniche per le costruzioni, dapprima rinviato per la sua completa entrata in vigore, in seguito al sisma abruzzese, è entrato in vigore dal 1 luglio.

▶ Legge comunitaria n. 88/2009

▶ In G.U. n. 161 del 14 luglio è stata pubblicata la legge comunitaria nazionale. Due articoli, rispettivamente l'11 e il 39, sono state introdotte discipline relative all'edilizia. La prima disposizione (art. 11) riguarda la revisione della normativa sull'inquinamento acustico ed in particolare dei requisiti acustici passivi degli edifici; in proposito si porta in evidenza quanto previsto al comma 5. La seconda (art. 39) introduce variazioni agli art. 90 e 91 del d.lgs. 81/2008 sulla sicurezza dei cantieri, anche se risulta attesa la disciplina di modifica più organica.

▶ Art. 11

▶ Articolo 11

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l'omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all'armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia; b) definizione dei criteri per la progettazione, esecuzione e ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti nonché determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell'impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l'esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all'attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il Governo provvede all'adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.

5. In attesa del riordino della materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.

7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

▶ Art. 39

▶ Art. 39.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 25 luglio 2008 nella causa C-504/06. Procedura di infrazione n. 2005/2200)

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 90, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.»;

NOTA: il comma 3 dell'art. 90 prevede che nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione. Questo articolo introduce, in sostanza, l'obbligo per il committente (o il responsabile dei lavori da lui incaricato), per importi superiori ai 100.000 euro in presenza di più imprese di designare il coordinatore per la progettazione (CSP). Nei casi in cui non vige l'obbligo di nominare il CSP, le sue funzioni saranno comunque svolte dal coordinatore per l'esecuzione.

b) all'articolo 91, comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

«b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1».

In merito a quest'ultima disposizione, si evidenzia il contenuto dell'art. 90 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori nei cantieri temporanei e mobili) che al comma 1 riporta:

"Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di

tutela di cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro".

## Piani casa

### ▶ **Alcune regioni hanno deliberato la propria legge straordinaria in materia edilizia, nota come "piano casa".**

In particolare risultano approvate le seguenti leggi:

- ▶ Regione Veneto [▶] L.R. 8-07-2009 n. 14 – ved. Quaderno Tecnojus n. 4-2009 e DocumentoNEWS n. 6\_09
- ▶ Regione Lombardia [▶] L.R. 16-07-2009, n. 13
- ▶ Regione Toscana [▶] L.R. 8-05-2009 n. 24
- ▶ Regione Emilia Romagna [▶] L.R. 6-07-209 n. 6
- ▶ Regione Umbria [▶] L.R. 26-06-2009 n. 13
- ▶ Regione Piemonte [▶] L.R. 14-07-2009 n. 20

## Autorizzazione paesaggistica

### ▶ **Prorogato al 31-12-2009 il regime transitorio di cui all'art. 159 del d.lgs. 42/2004**

Così il decreto legge pubblicato in G.U. n. 150 del primo luglio, ed entrato in vigore il giorno stesso. In quanto decreto legge, questo deve essere convertito in legge entro 60 giorni.

- ▶ Art. 159 d.lgs. 42/2004 [▶] Art. 159. Regime transitorio in materia di autorizzazione paesaggistica (articolo così sostituito dall'articolo 4-quinquies della legge n. 129 del 2008)
  1. Fino al 31 dicembre 2009 il procedimento rivolto al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è disciplinato secondo il regime transitorio di cui al presente articolo. La disciplina dettata al capo IV si applica anche ai procedimenti di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l'emanazione della relativa autorizzazione o approvazione. Entro tale data le regioni provvedono a verificare la sussistenza, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'articolo 146, comma 6, apportando le eventuali necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. Il mancato adempimento, da parte delle regioni, di quanto prescritto al precedente periodo determina la decadenza delle deleghe in essere alla data del 31 dicembre 2009.  
(comma così modificato dall'articolo 38, comma 1, legge n. 14 del 2009 e termini così differiti dall'articolo 27, comma 6, decreto-legge n. 78 del 2009)  
(omissis)

## Regione Veneto e disciplina zone agricole

### ▶ **Disciplina dell'edificabilità delle zone agricole ai sensi dell'art. 44 L.R. 11/2004**

Tra circolare regionale n. 2/2009 del gennaio 2009 e la sentenza breve TAR Veneto n. 1353/09 sembra essersi instaurato un contrasto interpretativo degli ampliamenti previsti all'art. 44, comma 55 (quelli fino a 800 mc compreso esistente).

Tecnojus ha redatto in proposito il DocumentoNEWS n. 5\_09

Si ritiene opportuno riportare in sintesi le due posizioni.

- ▶ La circolare regionale [▶] c) Il comma 5 dell'articolo 5 sostituisce il comma 5 dell'articolo 44

*"5. Gli interventi di recupero dei fabbricati esistenti in zona agricola sono disciplinati dal PAT e dal PI ai sensi dell'articolo 43. Sono sempre consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni, nonché l'ampliamento di case di abitazione fino ad un limite massimo di 800 mc. comprensivi dell'esistente, purché eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria."*

*La novità di tale disposizione consiste nell'aver introdotto, tra gli interventi sempre consentiti, anche l'ampliamento fino ad 800 mc., comprensivi dell'esistente e nel rispetto della tipologia originaria. In primo luogo occorre specificare che l'ampliamento è ammesso a favore di tutti coloro che possiedono una casa di abitazione in zona agricola, a prescindere dall'essere o meno imprenditore agricolo e indipendentemente dall'esistenza di un annesso rustico e che l'intervento è possibile solamente sull'edificio oggetto di ampliamento, escludendosi quindi la possibilità di realizzare l'intervento su altri edifici ancorché situati nella medesima corte agricola. Si fa inoltre presente che l'ampliamento citato trova applicazione esclusivamente a favore degli edifici che, alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 4 del 2008, risultano essere già case di abitazione (e quindi possedere l'agibilità).*

*Si evidenzia inoltre che la richiesta di ampliamento può essere presentata contemporaneamente ad altre richieste di intervento consentito dalle vigenti norme, da valutarsi da parte del comune (ad es. ristrutturazione ed ampliamento).*

*Infine, si conferma quanto già definito con la circolare n. 1 del 2007 "Al fine di evitare interpretazioni della norma che potrebbero vanificare la ratio, si precisa che l'ampliamento concesso di 800 mc va riferito all'immobile/edificio considerato nella sua totalità; eventuali successivi frazionamenti del medesimo non consentono ulteriori ampliamenti di ciascuna frazione così ottenuta. Nell'ipotesi di più case aggregate in un processo avvenuto nel corso degli anni e costituenti un edificio del tipo a schiera, l'ampliamento è ammissibile per ciascuna delle "case" costituenti la schiera. Tale indirizzo risulta conforme alla disciplina fino a oggi applicata nelle zone agricole, posto che la disposizione attuale non differisce rispetto alle previgenti normative (L.R. nn. 58/78 E 24/85).*

*La disposizione vale esclusivamente per gli edifici non oggetto di tutela da parte dello strumento urbanistico generale. Invero, per tali edifici, individuati quali beni culturali e ambientali ai sensi dell'articolo 10 della L.R. n. 24/85 e disciplinati da specifiche norme di piano regolatore generale, sono confermate le possibilità di intervento previste nello strumento urbanistico vigente".*

*Infine, in relazione al concetto di "tipologia originaria", la scelta del legislatore è rivolta al mantenimento delle forme tradizionali locali dell'edilizia rurale, in coerenza con le scelte di piano vocate alla valorizzazione dell'assetto territoriale tipico delle zone agricole. Per tali motivi possono essere consentiti interventi che, pur se non totalmente rivolti a mantenere l'originario aspetto dell'edificio, rispettino in ogni caso le caratteristiche tipologiche della edificazione rurale e del contesto insediativo in cui tali edifici si inseriscono, componendosi armonicamente con l'edificio esistente.*

TAR Veneto  
n. 1353 del  
30-4-2009

*In realtà il comma 5 dell'art. 44 della legge regionale n° 11 del 2004 si inserisce all'interno della norma che prescrive che nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI, esclusivamente interventi edilizi in funzione dell'attività agricola. Tali interventi sono consentiti, sulla base di un piano aziendale, esclusivamente all'imprenditore agricolo titolare di un'azienda agricola (art. 44 commi 1 e 2 della legge regionale n° 11 del 2004).*

*La ricorrente, non avendo i requisiti soggettivi previsti, né avendo dimostrato che l'ampliamento è funzionale all'attività agricola, non lo può ottenere.*

*Tali norme non prevedono deroghe ai requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 44 della legge regionale n° 11 del 2004 per poter effettuare interventi in zona agricola.*

*L'avverbio "sempre" di cui al comma 5 dell'art. 44 della legge regionale n° 11 del 2004 indica che il PAT e il PI non possono inibire la possibilità di ampliare in zona agricola la casa di abitazione fino a 800 metri cubi, fermi comunque restando i requisiti previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 44 della legge regionale n° 11 del 2004 per poter effettuare interventi in zona agricola.*

Lavori Pubblici

- Autorità Vigilanza Contratti Pubblici – è intervenuta con le seguenti determinazioni:
  - Determinazione n. 7 del 16/07/2009 - Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti;
  - Determinazione n. 6 del 08/07/2009 - Il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio del prezzo più basso
  - Determinazione n. 5 del 21/05/2009 - LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 48 DEL D. LGS. N. 163/2006
  - Determinazione n. 4 del 20/05/2009 - Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure previste dall'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.
  - Determinazione n. 3 del 20/05/2009 - Procedure di cui all'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici: linee guida per i documenti di gara